

## Non sono esenti volontari e coop sociali

Dall'8 gennaio 2012 sono operative anche regole di sicurezza nel volontariato. Entra in vigore, infatti, il decreto 13 aprile 2011 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 159/2011, che dà attuazione all'articolo 3 del T.u. sicurezza.

Una delle novità della riforma della sicurezza del lavoro (T.u. di cui al dlgs n. 81/2008) è stata l'estensione dell'applicazione delle norme a ogni settore di attività che, a seguito delle modifiche del dlgs n. 106/2009, comprende pure volontari e cooperative sociali. L'articolo 3 del T.u., in merito, è chiaro: le norme di sicurezza sul lavoro si applicano in tutti i settori, sia pubblici che privati. Soggetto tenuto all'osservanza delle norme è il datore di lavoro: chi è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore (il beneficiario delle misure di sicurezza) o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione medesima o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. Per alcuni datori di lavoro le norme sono semplificate, per altri invece vanno applicate con alcuni correttivi fissati in sede amministrativa. È il caso dei vigili del fuoco, dei volontari della croce rossa e via dicendo per il quale è previsto che le nuove norme trovino applicazione tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, «particolarità» da individuarsi con specifici provvedimenti. Dopo alcune proroghe (l'ultima con il dpcm 25 marzo 2011), il decreto 13 aprile 2011 ha fissato le norme di attuazione della sicurezza nei settori del volontariato e della cooperazione sociale.

In base alla nuova disciplina, pienamente operativa dall'8 gennaio 2012, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro del T.u. sicurezza (dlgs n.

81/2008) vanno applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della croce rossa italiana e del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco, quali:

a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;

b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;

c) imprevedibilità e indeterminazione del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato a operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi (secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del T.u. sicurezza);

d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure e agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando e adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

In ogni caso, ciò non può comportare omissione o ritardo delle attività e dei compiti di protezione civile.

Con riferimento alle cooperative sociali (di cui alla legge n. 381/1991), inoltre, il decreto stabilisce che le norme di si-

curezza nei luoghi di lavoro del T.u. sono applicate tenendo conto delle peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che sono realizzate da persone con disabilità. In particolare, il T.u. sicurezza si applica nei confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro, tenendo conto dei rischi normalmente presenti sulla base dell'esperienza, nelle attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; e di svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o servizi) che siano finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un altro datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli è chiamato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Se le predette attività sono svolte da soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o altre minorazioni tra quelle ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al dpr n. 915/1978, o a lavoratori con handicap intellettuale e psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo. Infine, viene stabilito l'obbligo per le coop sociali di assicurare che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste.

—© Riproduzione riservata—

